



T M E A S T I R N O I

TEATRO COMUNALE "A. MASINI"

1. Regolamento approvato dal Consiglio Comunale il 12/12/2011 atto n. 319
2. Tariffe di concessione approvate dalla Giunta Comunale il 20/12/2011 atto n. 462, modificate il 3/12/2013 atto n. 375



Comune di Faenza

Regolamento per la concessione a terzi del Teatro comunale "A. Masini"

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Caratteristiche e funzioni del Teatro

1. Il Teatro comunale "Angelo Masini", di seguito per brevità chiamato Teatro Masini o anche Teatro, è un raffinato esempio di sala teatrale neoclassica di elevato valore artistico, monumento di interesse nazionale e servizio culturale di primaria importanza per la città.

Art. 2 Destinazione d'uso

1. Il Teatro Masini è destinato allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli teatrali, musicali e di danza.
2. Straordinariamente il Teatro Masini può essere utilizzato per manifestazioni di elevato interesse culturale, sociale e politico - istituzionale, purché di alto prestigio per la città.

Art. 3 Concessione temporanea

1. Compatibilmente con il carattere storico e monumentale dell'edificio, con la programmazione della stagione teatrale istituzionale e delle manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione comunale, a cui si riconosce diritto di priorità nella formazione del calendario, il Teatro Masini può essere concesso in uso temporaneo a terzi per attività di spettacolo e per iniziative di elevato valore culturale, artistico, sociale e politico - istituzionale.

Art. 4 Tempi e modi della concessione

1. In relazione ad ogni "anno teatrale" (1 settembre – 31 agosto), ribadite le priorità stabilite al precedente art. 3 per la formazione del calendario del Teatro Masini, possono essere rilasciate concessioni a terzi. Il rilascio di tali concessioni è subordinato alla preventiva approvazione della stagione teatrale istituzionale per l'anno di riferimento e pertanto non avverrà prima del 15 settembre di ogni anno.
2. Eventuali esigenze eccezionali, valutate di straordinaria priorità da parte dell'Amministrazione comunale, potranno consentire il rilascio anticipato della concessione rispetto al termine di cui al precedente comma, con delibera della Giunta comunale, previo accordo con l'organizzazione della stagione teatrale istituzionale.
3. La concessione è rilasciata a titolo oneroso.

Art. 5 Procedura per la concessione

1. Per ottenere la concessione del Teatro Masini, il richiedente deve presentare domanda scritta mediante l'apposita modulistica indirizzata al Dirigente del Settore Cultura. La domanda va presentata con un anticipo di almeno quarantacinque giorni rispetto alla data a cui la concessione si riferisce. Domande pervenute tardivamente rispetto al termine indicato, verranno comunque

prese in considerazione ed istruite; in tal caso tuttavia non può essere preventivamente garantita la conclusione in tempo utile del relativo procedimento.

2. In relazione ad ogni “anno teatrale” (1 settembre – 31 agosto) le domande potranno essere presentate a partire dal 1 settembre. Per eccezionali diverse esigenze di data si applica il precedente art. 4 comma 2; per concessioni relative al periodo 1 settembre - 15 ottobre è ammessa la presentazione anticipata della richiesta.

3. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali e, in caso di associazione, ente o altra personalità giuridica, anche le generalità del legale rappresentante;
- tipologia dell'iniziativa per cui è chiesta la concessione (titolo, natura, caratteristiche, altro);
- giorno, ora, durata della concessione richiesta;
- indicazione delle necessità tecniche del richiedente, da individuarsi fra quelle specificate nell'apposito modulo (scheda tecnica).

4. La richiesta viene istruita dal competente ufficio comunale che verifica le compatibilità con le priorità di cui all'art. 3 ed il rispetto degli impegni già previsti in calendario: a tal fine può concordare con il richiedente variazioni alla data, ora, modalità esecutive; successivamente l'ufficio formula all'Amministrazione comunale il necessario relativo referto.

5. Sulla proposta/referto di cui sopra l'Amministrazione comunale si esprime con apposita direttiva, in esito alla quale, nel rispetto del presente Regolamento, il Dirigente del Settore Cultura Istruzione adotta i provvedimenti conseguenti, disponendo anche, nel caso di rilascio della concessione, l'invio agli organi locali preposti alla tutela dell'ordine pubblico e ai Servizi comunali interessati.

Art. 6 Condizioni per il rilascio della concessione

1. La concessione in uso temporaneo del Teatro Masini è subordinata alla verificata disponibilità del Teatro e all'indispensabile rispetto, da parte del soggetto concessionario, delle normative e disposizioni di sicurezza vigenti.

2. In nessun caso il Teatro Masini può essere concesso quando, a parere dei competenti uffici, per la natura e/o le caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che la sala, gli arredi, le attrezzature o gli impianti possano subire danni.

3. Una volta rilasciata, la concessione in uso del Teatro Masini può essere revocata in qualunque momento qualora vengano meno i presupposti per la concessione stessa.

Art. 7 Concessioni per l'uso eventuale in caso di maltempo

1. La concessione d'uso del Teatro Masini può essere eccezionalmente rilasciata anche per l'utilizzo eventuale in caso di maltempo per eventi di notevole importanza originariamente programmati all'aperto. Tuttavia, considerato che tale concessione richiede comunque la predisposizione e la messa in disponibilità dei necessari servizi di presidio tecnico e di vigilanza, che devono essere preventivamente allertati e comunque garantiti, la richiesta di utilizzo del Teatro per l'uso eventuale in caso di maltempo è a tutti gli effetti assimilata alle ordinarie richieste di concessione.

2. In conseguenza di quanto stabilito al precedente comma, anche in caso di concessione per l'uso eventuale in caso di maltempo, si applica il normale regime tariffario vigente; qualora il Teatro non sia stato utilizzato, a consuntivo il concessionario ha diritto al rimborso del 50% dell'importo tariffario versato.

3. In nessun caso può essere rilasciata la concessione per l'uso eventuale in caso di maltempo durante il periodo di chiusura estiva programmata per interventi di manutenzione e congedo ordinario dei tecnici addetti.

Art. 8 Durata della concessione

1. La concessione del Teatro Masini viene effettuata per una o più giornate di spettacolo ed in aggiunta a queste per una o più giornate di prove e/o di allestimento; tali diversi utilizzi dovranno essere esattamente specificati nella domanda di concessione.

2. Ogni giornata, sia essa di spettacolo o di prove, comporta la disponibilità del Teatro per una durata massima di otto ore frazionabili in non più di due periodi.

Art. 9 Personale tecnico e di assistenza al pubblico

1. Per ogni giornata di concessione sviene messa a disposizione del concessionario almeno una unità tecnica di palcoscenico per la necessaria assistenza, munita di regolare patentino rilasciato dai Vigili del Fuoco per l'uso delle postazioni mobili antincendio e per il presidio del palcoscenico.

2. Durante l'apertura al pubblico, in aggiunta al personale di cui al comma precedente, il concessionario dovrà assicurare, a proprie spese, la presenza di quattro unità di assistenza e sorveglianza munite di regolare patentino rilasciato dai Vigili del Fuoco per l'uso delle postazioni mobili antincendio, per il presidio di sala. La ditta accreditata per tale servizio, che presuppone la necessaria preventiva conoscenza della struttura e dei relativi impianti e dispositivi di sicurezza, è identificata dall'Amministrazione comunale secondo procedure di legge e nessun altro può effettuare tale servizio, che verrà svolto alle tariffe annualmente fissate d'intesa con l'Amministrazione comunale.

CAPO II – TARIFFE DI CONCESSIONE

Art. 10 Criteri per la definizione tariffaria

1. La concessione del Teatro Masini è rilasciata a titolo oneroso e per il solo svolgimento delle attività e manifestazioni di cui al precedente art. 2.

2. Le tariffe vengono approvate con apposito atto dalla Giunta comunale e rimangono in vigore fino all'approvazione di successive modifiche adottate dal medesimo organo.

3. La concessione del Teatro è rilasciata a tariffa intera o a tariffa agevolata; le tariffe di concessione vengono definite nel rispetto dei commi seguenti.

4. E' prevista una tariffa unitaria giornaliera, comprensiva del canone di concessione e delle spese di funzionamento, diversificata in due tipologie: tariffa per giornata di spettacolo (manifestazione, convegno, evento con presenza di pubblico) e tariffa per giornata di prove o di allestimento (a porte chiuse).

5. Il tariffario di concessione del Teatro Masini è articolato in tre fasce: tariffa intera (fascia A), tariffa agevolata (fascia B) e tariffa minima per esclusive finalità benefiche riservata ai soggetti aventi diritto (fascia C).

6. Il Teatro Masini viene concesso a tariffa agevolata (fascia B) alle Associazioni di Volontariato costituite ai sensi della L. 266/1991, L.R. 12/2005 e loro successive modificazioni, nonché alle Associazioni di Promozione Sociale costituite ai sensi della L. 383/2000, L.R. 34/2002 e loro successive modificazioni, purché perseguano obiettivi volti allo sviluppo culturale, civile e sociale della comunità faentina.

7. Il Teatro Masini viene concesso a tariffa minima per esclusive finalità benefiche (fascia C) alle ONLUS iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi della Delibera

di Giunta Regionale n. 140 del 13/02/2006 ed operanti sul territorio faentino, per l'organizzazione di manifestazioni di beneficenza, di elevato interesse artistico e culturale, a condizione che vi sia la pubblica indicazione del beneficiario.

Art. 11 Disposizioni a favore delle Scuole

1. Alle Scuole del Comune di Faenza è concessa per ogni anno solare una giornata di uso gratuito del Teatro, per iniziative di carattere didattico e di alto valore culturale e scientifico. E' comunque fatta salva la costituzione del deposito cauzionale di cui al successivo art. 12.

Art. 12 Deposito cauzionale e tempi dei pagamenti

1. Il concessionario è tenuto a versare, oltre all'importo tariffario previsto, un deposito cauzionale nell'importo appositamente determinato dalla Giunta comunale.

2. I pagamenti ed i versamenti relativi al deposito cauzionale ed all'importo tariffario previsto per la concessione, ovvero la consegna della fidejussione bancaria o polizza assicurativa per il solo deposito cauzionale, devono essere effettuati per intero ed anticipatamente rispetto alla presa di possesso del Teatro, presso la cassa del Servizio Economato che rilascia idonea ricevuta.

3. Entro sette giorni dal termine d'uso, verificato il corretto utilizzo, la cauzione è svincolata e restituita.

CAPO III - PRESCRIZIONI

Art. 13 Capienza del Teatro

1. Non è consentito, per nessun motivo, superare la capienza massima stabilita dal certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 14 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, avuta comunicazione della concessione e prima dell'uso del Teatro, deve provvedere direttamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo.

2. L'utilizzo del Teatro è subordinato all'accettazione ed al rispetto delle norme prescritte per il montaggio e la realizzazione di spettacoli nel Teatro Masini

3. E' vietato lo svolgimento di attività di allestimento a personale non abilitato.

4. I materiali destinati agli allestimenti devono essere ignifughi e provvisti del relativo certificato.

5. Qualora il concessionario necessiti di service video-fonico, dovrà concordare tale servizio con il service accreditato presso il Teatro che detiene la preventiva conoscenza e cura degli impianti video-fonici ivi installati.

6. Il concessionario è obbligato al rimborso completo all'Amministrazione comunale dei danni arrecati alla struttura, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature del Teatro e in generale a quanto anche occasionalmente si trova nel Teatro medesimo, durante il periodo di concessione o in conseguenza di esso, sulla base di perizia redatta dai competenti Servizi comunali.

7. Il rimborso dei danni avviene mediante escussione del deposito cauzionale costituito nelle forme e nei termini di cui al precedente art. 12 comma 2, fatta salva l'azione di tutela a garanzia del rimborso degli eventuali maggiori danni rispetto all'importo di detto deposito cauzionale.

8. E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso del Teatro.

Art. 15 Vigilanza

1. Durante lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni è sempre consentito l'accesso al personale comunale del competente Servizio Cultura, con compiti di vigilanza sull'uso del Teatro e dei relativi servizi, attrezzature, impianti ed arredi.
2. Il concessionario è tenuto a dare immediato rispetto ed adeguarsi alle segnalazioni o richiami, relativi ad eventuali inosservanze al presente regolamento, formulate dal personale comunale in servizio; in caso di inosservanze è dovere dei competenti uffici formalizzare le necessarie contestazioni che verranno tenute in evidenza in occasione di successive richieste di concessione.

Art. 16 Amplificazione sonora

1. All'interno del Teatro Masini è consentito l'uso moderato di impianti di amplificazione sonora.
2. A tutela dell'integrità degli apparati decorativi, verrà acquisita adeguata relazione tecnica finalizzata a stabilire la curva dei livelli massimi di emissione sonora che è possibile produrre all'interno della struttura durante le manifestazioni autorizzate; in esito a tali studi, con apposito atto amministrativo, verranno stabiliti i limiti inderogabili alle emissioni sonore all'interno del Teatro, al cui rispetto saranno indistintamente tenuti tutti gli utilizzatori.

Art. 17 Divieti

1. Nella sala, compresi gli ordini, il loggione ed il foyer, sono vietati gli allestimenti di tavole imbandite e le consumazioni di cibi e bevande; l'organizzazione di aperitivi e/o rinfreschi è consentita solo nel locale bar del Teatro.
2. Nel palcoscenico e nei relativi servizi, nella sala, negli ordini e nel loggione, nei corridoi, nelle scale e nei servizi igienici è vietato fumare e accendere fuochi a fiamma libera.
3. E' vietato l'uso di tecniche, attrezzature e meccaniche teatrali che possono recare danno agli arredi, alle tappezzerie, alla strumentazione ed in generale alle strutture del Teatro.
4. Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico in Teatro ed è vietato l'uso della platea, degli ordini e del loggione, se non per esigenze strettamente tecniche.

Art. 18 Inosservanza delle prescrizioni

1. L'ufficio provvede alla regolare e puntuale contestazione, in caso di inosservanza grave o di reiterata inosservanza, il concessionario non potrà ricevere ulteriori concessioni d'uso del Teatro Masini per la durata minima di anni cinque.

Art. 19 Palchi riservati alle Autorità

1. Anche in occasione delle concessioni a terzi sono di norma, salvo specifici accordi, riservati alle Autorità i seguenti palchi istituzionali:
 - palco n. 3, I ordine per le autorità di Pubblica Sicurezza;
 - palco n. 10, II ordine per il Prefetto ed il Sindaco;
 - palco di proscenio destro, II ordine per la Giunta comunale e per gli ospiti dell'Amministrazione comunale;
 - palco n. 16, IV ordine per il Direttore dell'Ufficio territoriale di Faenza – Agenzia delle Entrate.

Art. 20 Ingressi gratuiti

1. Hanno libero ingresso al Teatro Masini, con diritto di palco o posto distinto assegnato, a norma di legge:
 - il Prefetto, a cui è riservato il Palco delle Autorità, riservato anche al Sindaco;

- l'Autorità di P.S., a cui è riservato il palco n. 3 di I ordine;
 - l'Ufficiale dei Carabinieri di servizio, a cui è riservato il medesimo palco dell'Autorità di P.S.;
 - il Direttore dell'Ufficio territoriale di Faenza – Agenzia delle Entrate;
 - il Rappresentante della S.I.A.E..
2. Hanno titolo di libero ingresso in Teatro, a norma di legge, in relazione a funzioni di vigilanza e controllo proprie del servizio e se muniti di speciale tessera di riconoscimento:
- i Funzionari del Ministero delle Finanze;
 - gli Ufficiali, Sottufficiali e Militari di Truppa della Guardia di Finanza.
3. Hanno inoltre libero ingresso al Teatro Comunale Masini:
- il Sindaco, a cui è riservato il palco delle Autorità, riservato anche al Prefetto;
 - l'Assessore alla Cultura, cui è riservato il proscenio destro di II ordine, in relazione alle funzioni di indirizzo ad esso spettanti, ed il Dirigente del Settore Cultura o suo delegato in relazione alle funzioni di controllo ad esso facenti capo, che possono usufruire del medesimo spazio secondo disponibilità.

TARIFFE TEATRO MASINI

(tutti gli importi sono IVA inclusa)

FASCIA "A" tariffa intera 100%	giornata di spettacolo	€ 2.500,00
	giornata di prove	€ 1.000,00
FASCIA "B" tariffa agevolata 50%	giornata di spettacolo	€ 950,00
	giornata di prove	€ 500,00
FASCIA "C" tariffa minima 25%	giornata di spettacolo	€ 625,00
	giornata di prove	€ 250,00
Deposito cauzionale		€ 2.000,00